

Contratto d'ingaggio: L'artista deve versare un'indennità alla SUIISA?

Nel contratto d'ingaggio di concerto di un organizzatore si richiede che l'artista versi di tasca sua le indennità SUIISA per la sua esibizione. È giuridicamente corretto?

Questo giorno entrerà negli annali della band come il giorno in cui Axel W. Road e i suoi compagni musicisti hanno lasciato la provincia alle spalle. Perché da oggi è cosa fatta: tra due mesi suoneranno nel leggendario Beatseat Club!

La band ha finora suonato nei pub dei dintorni, in parte più volte. Il guadagno era di circa 300 franchi di ingaggio più vitto, accordo sancito con una semplice stretta di mano in loco. Susi Quadro afferma che il Beatseat Club è sicuramente più professionale in questo ambito. La bassista della band si occupa del Booking. Il Beatseat le ha spedito per la prima volta un contratto d'ingaggio scritto per un'esibizione.

Ne ha fatto subito una stampa e l'ha portato, senza esaminarlo nei dettagli, in sala prove. Al momento di apporre le firme, le salta all'occhio sotto il punto «ingaggio e costi» una strana frase che recita: «L'organizzatore versa l'ingaggio pattuito per la manifestazione menzionata solo dopo aver ricevuto la conferma di pagamento dei contributi alla SUIISA che sono a carico dell'artista.»

«Qualcuno sa cosa significa esattamente questa frase?», chiede Susi ai presenti. Scuotono tutti la testa e così prende il suo Smartphone e inizia a digitare.

Testo: Fabian Niggemeier e Manu Leuenberger

LegalServices@suisa.ch
Contratto d'ingaggio: L'indennità SUIISA va versata dall'artista?

Salve servizio giuridico della SUIISA, abbiamo ricevuto un contratto d'ingaggio da parte di un club di concerti (allego copia) che prevede che gli artisti debbano pagare di tasca propria le indennità alla SUIISA. Dobbiamo veramente versare noi questi contributi? È lecito inserire una simile clausola SUIISA? Possiamo firmare un contratto di questo tipo o come dobbiamo comportarci?

Grazie per il vostro consiglio.
Cordiali saluti, Susi & band



An: susibooking@ [redacted]

Reply: contratto d'ingaggio:
L'indennità SUISA va versata dall'artista?

Cara Susi,

grazie per la tua richiesta alla quale possiamo rispondere nella seguente maniera:

Ci capita spesso di vedere simili clausole nei contratti di ingaggio. Mettiamo in chiaro innanzitutto che non è l'artista ad occuparsi dell'indennità sui diritti d'autore, bensì l'organizzatore. L'artista e l'organizzatore possono essere la stessa persona in funzioni diverse, ma nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti diversi.

La SUISA non invia mai la propria fattura all'artista. Evidentemente il vostro organizzatore conosce questa prassi e ha quindi scelto una scappatoia. Vi versa l'ingaggio solo dopo aver saldato con esso le indennità sui diritti d'autore. La liceità di un simile procedimento dipende a quale **tipologia di contratto** si attribuiscono le relative disposizioni del contratto d'ingaggio.

Se si fanno valere **le disposizioni del mandato**, la band è tenuta a prestare l'esibizione conformemente al contratto. In cambio riceve un onorario di mandato. Nella strutturazione dell'esibizione, vale a dire l'inizio, la durata, la scelta dei brani, ecc., la band o il musicista ha carta bianca. Una simile libertà è di regola concessa ad artisti grandi e noti, motivo per cui probabilmente solo in caso di simili Top Acts trovano applicazione le disposizioni di diritto di mandato. In questo caso le parti possono concordare liberamente chi debba versare l'indennità sui diritti d'autore. Come già accennato la SUISA spedisce la fattura sempre all'organizzatore, ma a pagarla può essere una qualsiasi altra persona. Dato che gruppi o musicisti famosi dispongono di regola di sufficiente «potere di contrattazione», nel contratto non si lasceranno certamente inserire una clausola del genere.

Le disposizioni del diritto del lavoro si applicano nel momento in cui l'artista è sottoposto a direttive. Non ha importanza se l'organizzatore utilizzi o meno questo

diritto. È ad esempio sufficiente che possa eventualmente cambiare in qualsiasi momento la durata del concerto o il suo inizio. I musicisti devono quindi integrarsi nell'organizzazione lavorativa dell'organizzatore. In cambio ricevono un compenso. Per i motivi appena esposti, soprattutto se si è un artista sconosciuto, si dovrà accettare un rapporto di lavoro.

Se nel vostro caso si applicano le disposizioni del diritto del lavoro, bisogna distinguere tra gli utensili/il materiale di lavoro (art. 327 CO) e le spese per l'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro. Nel business musicale è da considerarsi normale che i musicisti portino il loro materiale (strumenti e spartiti) e che per questo non debbano essere indennizzati.

Per le spese la situazione si presenta diversamente. È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore debba farsi carico interamente o in parte delle spese necessarie per l'esecuzione del proprio lavoro (art. 327a par. 3 CO). Per il musicista che si esibisce i diritti d'autore rappresentano una spesa necessaria, poiché senza autorizzazione del compositore non può utilizzare le canzoni e pertanto non le può eseguire dal vivo. Conseguentemente, la clausola contrattuale secondo cui l'indennità sui diritti d'autore viene detratta dal vostro ingaggio, è da considerarsi nulla dal punto di vista giuridico.

Finora non è ancora stato chiarito definitivamente in sede giudiziale, se le disposizioni del diritto del lavoro siano applicabili per un ingaggio unico. Per ingaggi ripetuti invece, i tribunali di appello dei Cantoni Argovia e Turgovia come anche il Tribunale federale hanno applicato le disposizioni del diritto del lavoro. Se volete appellarvi a questo è una questione del tutto diversa a cui non siamo in grado di rispondere.

Spero di esservi stato utile e auguro a te e alla band ogni successo.

Cordiali saluti.
Fabian Niggemeier
lic. iur., avvocato
Servizio giuridico